

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as  
anag]\${anag}  
[/#list]

## DIRITTO ANNUALE 2020

Spett.le Impresa,

per effetto della circolare n. 0347962 dell'11 dicembre 2019 e del successivo decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27.03.2020 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69), il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato per l'anno **2020** le misure del diritto annuale dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative - R.E.A. (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). In particolare, il decreto dello scorso marzo - in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 219/16 - ha autorizzato le Camere di Commercio a confermare, per gli anni 2020-2021-2022, gli importi del diritto annuale già previsti nel triennio 2017-2018-2019, il cui versamento non risulta differito dal decreto "Rilancio".

Anche quest'anno, parte del diritto annuale sarà destinata a finanziare programmi e progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere e a promuovere la ripresa del sistema imprenditoriale e del territorio duramente colpiti dall'attuale emergenza sanitaria.

In considerazione di quanto sopra, **le società e gli altri soggetti collettivi**, che al 1° gennaio 2020 sono iscritte nella sezione ordinaria<sup>1</sup> del Registro delle Imprese, determinano il diritto annuale da versare applicando, **al fatturato complessivo (ai fini IRAP) realizzato dall'impresa nell'esercizio 2019, le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato riportate nella tabella sottostante** (si precisa che la modalità di calcolo è rimasta invariata rispetto al 2019).

| Imprese iscritte in Sezione Ordinaria | Scaglioni di fatturato |                     | Determinazione importo dovuto per la sede |                                                  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -Società in nome collettivo           | Da € 0,00              | fino a € 100.000,00 | € 200,00                                  | <b>misura fissa</b>                              |
| -Società in accomandita semplice      | oltre € 100.000,00     | fino a € 250.000,00 | € 200,00 +                                | <b>0,015%</b> sulla parte eccedente € 100.000,00 |

<sup>1</sup> La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale

|                                                                                                       |                          |                           |              |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Società di capitali<br>-Società cooperative<br>-Società consortili<br>-Consorti con attività esterna | oltre<br>€ 250.000,00    | fino a<br>€ 500.000,00    | € 222,50 +   | <b>0,013%</b> sulla parte eccedente<br>€ 250.000,00                                                                   |
| -Enti economici pubblici e privati                                                                    | oltre<br>€ 500.000,00    | fino a<br>€ 1.000.000,00  | € 255,00 +   | <b>0,010%</b> sulla parte eccedente<br>€ 500.000,00                                                                   |
| -Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000                                               | oltre<br>€ 1.000.000,00  | fino a<br>€ 10.000.000,00 | € 305,00 +   | <b>0,009%</b> sulla parte eccedente<br>€ 1.000.000,00                                                                 |
| -GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico                                                         | oltre<br>€ 10.000.000,00 | fino a<br>€ 35.000.000,00 | € 1.115,00 + | <b>0,005%</b> sulla parte eccedente<br>€ 10.000.000,00                                                                |
|                                                                                                       | oltre<br>€ 35.000.000,00 | fino a<br>€ 50.000.000,00 | € 2.365,00 + | <b>0,003%</b> sulla parte eccedente<br>€ 35.000.000,00                                                                |
|                                                                                                       | oltre<br>€ 50.000.000,00 |                           | € 2.815,00 + | <b>0,001%</b> sulla parte eccedente<br>€ 50.000.000,00 fino ad un importo<br>massimo di diritto di <b>€ 40.000,00</b> |

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa.

**L'importo base così ottenuto dovrà essere ridotto del 50% e successivamente aumentato del 20% (vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").**

**Ai fini della definizione della base imponibile**, necessaria per la determinazione del diritto annuale dovuto, è di aiuto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 che favorisce la corretta individuazione dei righe del modello IRAP 2020.

**Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari ad € 120,00 e € 24,00 per ciascuna unità locale** (importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20% (Vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").

**Si precisa** che le imprese con sede principale in Italia, che svolgono attività all'estero tramite unità locali/sedi secondarie/uffici di rappresentanza, **per le stesse**, non sono tenute al versamento del diritto annuale.

## UNITA' LOCALI

**Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza** già iscritta all'1/01/2020, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di € 120,00 (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%. Vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").

**Si precisa** che le Imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento di un diritto fisso pari ad **€ 66,00** (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%) per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza.

**Se le unità locali sono in province diverse da quelle di Milano, Monza Brianza e Lodi**, occorre compilare più righe del modello F24 indicando il **codice Ente** corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento. E' comunque utile, ai fini del calcolo del diritto dovuto, consultare il sito internet della Camera di Commercio competente.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento del diritto annuale si esegue per via telematica, in un'unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi (informazioni sul sito <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>) oppure tramite la piattaforma Pago PA (vedasi la sezione "Calcolo on line del diritto annuale" della presente informativa).

E' importante compilare il modello F24 con la massima precisione ed indicare nella sezione "Contribuente":

- il **codice fiscale** (non la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

Nella sezione "IMU e altri tributi locali":

- il codice ente → **sigla della provincia** della Camera di Commercio alla quale il versamento è destinato
- il codice tributo → **3850**
- l'anno di riferimento → **2020**
- l'importo a debito → **l'importo da versare arrotondato:**
  - **all'unità di euro** se pagato alla scadenza ordinaria del versamento;
  - **al centesimo di euro** se pagato con la maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è nata dall'accorpamento delle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ed ha competenze estese a tutte e tre le predette province. **Le imprese che hanno sede e/o unità locali nelle province di Milano, Monza Brianza e/o Lodi, devono utilizzare identico codice ente: MI**

| SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI |      |            |     |       |              |                   |                          |                        |                             |                                 |
|-------------------------------------|------|------------|-----|-------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| codice ente/<br>codice comune       | Ravv | Imm<br>var | Acc | Saldo | num<br>immob | codice<br>tributo | rateazione/<br>mese rif. | anno di<br>riferimento | importi a debito<br>versati | importi a credito<br>compensati |
| <b>MI</b>                           |      |            |     |       |              | <b>3850</b>       |                          | <b>2020</b>            | <b>Importo da versare</b>   |                                 |

## TRASFERIMENTI

Se in corso d'anno l'impresa ha trasferito la sede legale in altra provincia, nel modello F24 deve essere indicata, alla voce "Codice Ente/Codice Comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio cui risultava iscritta al 1° gennaio 2020.

## COMPENSAZIONI

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale **2020** con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale (compilando nella stessa sezione anche la colonna *importi a credito compensati*), sia per altri tributi e/o contributi (compilando la sezione relativa il tributo/contributo cui si riferisce il credito).

## CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE

A supporto del versamento è attivo il sito di informazione <http://dirittoannuale.camcom.it>, utilizzabile sia per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa sia per il pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma **Pago PA** che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).

## TERMINI DI VERSAMENTO

**Il termine per il versamento del diritto annuale** coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 30 giugno 2020** (art. 37 comma 11 del DL n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modifiche, nella L. 248 del 04/08/2006, e art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016).

I soggetti giuridici con esercizio sociale **non coincidente** con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio **oltre** il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

**Eventuali proroghe di scadenze** dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

E' possibile pagare, **entro trenta giorni dai termini indicati**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo **e versando in centesimi di euro**. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero; *in alternativa*, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso breve (<http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-ravvedimento>).

Oltre tale termine, ed entro un anno dalla propria scadenza, è ancora possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso lungo (<http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-ravvedimento>).

#### ARROTONDAMENTI/ESEMPI

Le imprese che esercitano l'attività **senza unità locali**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro<sup>2</sup>:

**per eccesso**, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;  
**per difetto**, se inferiore a detto limite.

**Esempio 1:** diritto dovuto per sede € 449,65364 → riduzione del 50% → € 224,82682 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 269,79218 → € 269,79 → **da versare € 270,00**

**Esempio 2:** fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2019 fino ad € 100.000,00 → diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → **da versare € 120,00**

**Esempio 3:** diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → **da versare € 24.000,00**

Le imprese che esercitano l'attività **con unità locali** nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, determinato il diritto dovuto per la sede (arrotondato al 5° decimale), sommano l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso arrotondato al 5° decimale) e, prima di versare, arrotondano l'importo al centesimo di euro (applicando il metodo matematico in base al terzo decimale) e poi all'unità di euro.

Diritto dovuto per sede: € 449,65364

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 449,65364 x 20% = € 89,93073

diritto dovuto sede + 1 ul : € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437

diritto dovuto sede + 2 ul : € 449,65364 + € 89,93073 + € 89,93073 = € 629,51510

**Esempio 4:** diritto dovuto per sede + 1 ul € 539,58437 → riduzione del 50% → € 269,79218 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 323,75061 → € 323,75 → **da versare € 324,00**

**Esempio 5:** diritto dovuto per sede + 2 ul € 629,51510 → riduzione del 50% → € 314,75755 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 377,70906 → € 377,71 → **da versare € 378,00**

**Esempio 6:** diritto dovuto per sede + 8 ul € 1.169,09946 → riduzione del 50% → € 584,54973 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 701,45968 → € 701,46 → **da versare € 701,00**

#### VIOLAZIONI

**Le imprese che nel corso del 2020 hanno denunciato l'apertura di un'unità locale** e non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini di scadenza, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (<http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-ravvedimento>).

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n. 19230 del 03/03/2009.

## SANZIONI E CERTIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che **la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione** per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, accertata la violazione, applica una sanzione - variabile dal 10% al 100% del diritto dovuto - nel rispetto dei principi di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini, possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine utilizzando i codici tributo 3851 e 3852, rispettivamente per interessi e sanzioni (vedere la sezione "Istruzioni per la compilazione del modello F24").

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Si prega di controllare la **correttezza di tutti i propri dati** personali e/o dell'impresa con particolare riguardo al codice fiscale, segnalando tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali incongruenze (<http://www.milomb.camcom.it/a-chi-rivolgersi-registro-imprese>).

Per ulteriori informazioni, anche in merito alla presente informativa, è possibile consultare il sito **<http://www.milomb.camcom.it/home>** o inviare una richiesta informazioni attraverso lo Sportello Virtuale Servizi on Line disponibile all'indirizzo **<http://servizionline.milomb.camcom.it/front-diritti/home>**.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratiche Semplici' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).

Si invita infine a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio. Per ulteriori informazioni consultare la pagina <http://www.milomb.camcom.it/pratiche-commerciali-ingannevoli>.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

U.O. Diritti

04/06/2020

## **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).**

**Per saperne di più vai al sito AGCM.**

Inoltre, si richiede di **prestare attenzione** a comunicazioni ingannevoli inviate via PEC con oggetto **"Esazione diritto annuale 2020"**. Tali comunicazioni non hanno avuto origine dalle procedure di gestione del diritto annuale; la loro finalità è probabilmente da ricondurre ad un link dannoso contenuto nella comunicazione. La Camera di Commercio raccomanda di accertare i contenuti effettivi del materiale ricevuto e di prestare la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi pagamento. Si ricorda, infatti, che i pagamenti del diritto annuale devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24 o attraverso il portale PagoPA. In caso di dubbi o perplessità è possibile inviare un messaggio tramite [URPonline](#) o telefonare al [Contact Center](#).